Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1916 — Roma — Martedì, 22 febbraio — Numero 43

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31 ‖ Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi ‖ **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO.

In seguito all'attuazione dei provvedimenti tributari emanati in forza del R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510, si avverte che all'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici emessi in pagamento di associazione alla "Gazzetta ufficiale", e a saldo di spese di stampa per le inserzioni a credito, si deve sempre aggiungere la tassa di bollo di centesimi 5.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, lettera *d*), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della legge 19 luglio 1914, n. 761, con cui vengono determinati provvedimenti a favore delle Amministrazioni comunali, degli Istituti pubblici di beneficenza e di altri enti morali e di privati danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con i ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per l'agricoltura, industria e commercio e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione degli articoli 1, lettera *d*), 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 luglio 1914, n. 761, visto, d'ordine Nostro, dai predetti ministri segretari di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI — CAVASOLA — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

TITOLO I

Mutui ai danneggiati dal terremoto dell'8 maggio 1914 nella provincia di Catania

—

Art. 1.

I privati proprietari, i quali intendono conseguire dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito fondiario o cooperativo, i mutui autorizzati dall'art. 6 della legge 19 luglio 1914, n. 761, debbono, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, presentare domanda al Ministero del tesoro a mezzo del prefetto.

Art. 2.

Le domande dei privati per mutui relativi alla riparazione o ricostruzione di fabbricati devono indicare la professione del richiedente e l'ammontare del mutuo richiesto, ed essere corredate dai seguenti atti:

a) dimostrazione, da parte del richiedente, del possesso legittimo dello stabile distrutto o danneggiato.

È in facoltà del richiedente di fornire tale dimostrazione o con le norme stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1888, n. 5447, o a tenore del Codice civile;

b) dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che il lavoro per cui si chiede il mutuo è reso necessario dal terremoto dell'8 maggio 1914;

c) perizia descrittiva dello stabile dalla quale risulti la destinazione e il valore approssimativo di esso, nonchè l'entità dei danni sofferti;

d) perizia della spesa strettamente necessaria alla riparazione straordinaria o alla ricostruzione dello stabile, escluso ogni abbellimento od ampliamento.

Qualora il mutuo sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, esclusa quella riferibile ad ampliamento o abbellimento, e deve accertare le condizioni degli edifici riparati o ricostruiti nei riguardi della stabilità;

e) atto di notifica per mezzo di ufficiale giudiziario della domanda di mutuo ai creditori iscritti sullo stabile e pubblicazione della domanda nel giornale degli annunzi giudiziari e prova della avvenuta affissione per 15 giorni all'albo del Comune dove lo stabile esiste;

f) perizia degli altri immobili eventualmente offerti in garanzia del prestito;

g) certificato del prefetto dal quale risulti, nel caso che il mutuo sia richiesto per lavori eseguiti, se ed in quale misura il Governo abbia concorso per la ricostruzione o la riparazione.

Art. 3.

Qualora il mutuo sia richiesto per la costruzione in nuova sede di fabbricati, la domanda, oltrechè dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*), *g*) dell'articolo precedente, dovrà essere corredata anche dai seguenti:

a) dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del terreno su cui intende ricostruire.

Tale dimostrazione sarà fatta con l'esibizione del certificato catastale storico, ed, in genere, di tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente sul fondo;

b) perizia della spesa strettamente necessaria per la nuova costruzione da mantenere nei limiti della destinazione e del valore dello stabile distrutto.

Qualora il mutuo sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la nuova costruzione, esclusa quella riferibile ad ampliamento, e deve accertare le condizioni degli edifici nei riguardi della stabilità.

Art. 4.

Qualora il mutuo venga richiesto per la ricostruzione dei muri a secco diroccati dal terremoto dell'8 maggio 1914, necessari alla produttività del fondo, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del terreno cui i muri inservono.

Tale dimostrazione sarà fatta con l'esibizione del certificato catastale storico, ed, in genere, con tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente sul fondo.

b) dichiarazione del prefetto nella quale si attesti che il lavoro per cui si chiede il mutuo è reso necessario dal terremoto dell'8 maggio 1914;

c) perizia descrittiva dalla quale risulti la destinazione ed il valore approssimativo dei muri a secco, nonchè l'entità dei danni sofferti;

d) perizia della spesa strettamente necessaria alla riparazione o alla ricostruzione dei muri a secco, escluso ogni ampliamento.

Qualora il mutuo sia richiesto per lavori già eseguiti, la perizia deve indicare la spesa sostenuta per la ricostruzione o la riparazione, esclusa quella riferibile ad ampliamento;

e) atto di notifica per mezzo di ufficiale giudiziario della domanda di mutuo ai creditori inscritti sul fondo, e pubblicazione della domanda nel Giornale degli annunzi giudiziari e prova della avvenuta affissione per 15 giorni all'albo del Comune dove il fondo esiste;

f) perizia degli altri immobili eventualmente offerti in garanzia del prestito.

Il mutuo potrà essere concesso anche per la ricostruzione dei muri di cinta a secco, diroccati, nel caso in cui questi siano dal genio civile riconosciuti necessari alla produttività del fondo.

Art. 5.

Le perizie di cui alle lettere *c*) e *d*) degli articoli 2 e 4; e *b*) dell'art. 3, saranno sottoposte al riscontro del genio civile, anche per accertare se i lavori compiuti o da compiersi siano conformi alle norme tecniche ed igieniche di cui all'art. 4 del R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1335, e se le ricostruzioni e le nuove costruzioni siano preventivate o sorgano in zone non vietate.

Art. 6.

Tutti gli atti che possono occorrere all'esecuzione delle presenti disposizioni saranno stesi su carta libera, compiuti e rilasciati gratuitamente dai pubblici uffici.

Per ottenere ciò gli interessati devono produrre un certificato in carta semplice del sindaco del Comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo acconsentito dalla legge 19 luglio 1914, n. 761. Eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto serve, deve dagli uffici pubblici inserirsi, mediante annotazione, in ciascun atto che essi rilasciano con riferimento all'art. 11 della su citata legge.

Art. 7.

Le iscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia di mutui

di cui agli articoli precedenti avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente, in conformità del disposto del combinati articoli 4 della legge 12 luglio 1914, n. 761 e 25 della legge 25 giugno 1906, n. 255.

Tali iscrizioni sono esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti dei consegnatari delle ipoteche.

Art. 8.

I creditori ipotecari a cui sia stata notificata la domanda di mutuo ai sensi delle precedenti disposizioni devono, entro 15 giorni dalla notificazione, presentare la loro opposizione al prefetto, che la trasmette al Ministero del tesoro unendovi il parere del genio civile e quello dell'avvocatura erariale.

Su tali opposizioni decide il Ministero del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 9.

Al più tardi tre mesi prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, se il danneggiato non abbia prodotto la domanda di mutuo, il creditore ipotecario, l'usufruttuario, l'usuario o l'enfiteuta può sostituirsi a lui nel chiedere il mutuo per eseguire i lavori nel proprio interesse.

A tal fine deve notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, il suo intendimento al danneggiato, con diffida di significargli se persista nella sua astensione. La notificazione deve essere fatta anche allo Istituto mutuante. Giunto il termine stabilito per la presentazione delle domande senza opposizione da parte del danneggiato e senza che il medesimo abbia presentato domanda di mutuo, questa è fatta dall'istante producendo i documenti necessari entro il mese successivo al termine predetto.

Quando vi siano più creditori, usufruttuari o usuari, possono esercitare in comune il diritto di cui al presente articolo, delegando la rappresentanza ad uno di essi.

Art. 10.

Il prefetto, esaminate le domande pervenutegli nel termine utile e compiute le pratiche eventualmente occorrenti, le trasmette con tutti i documenti e col proprio parere al Ministero del tesoro.

Con la medesima procedura trasmette al detto Ministero le domande dei creditori, usufruttuari, enfiteuti od usuari di cui all'articolo 9, entro dieci giorni da quello in cui le ha ricevute.

Art. 11.

Il Ministero del tesoro decide sull'ammissibilità delle domande pervenute dal prefetto e le comunica agli istituti mutuanti, dandone, nello stesso tempo, notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'Istituto compie gli accertamenti richiesti dai propri statuti e, delibera l'accettazione della domanda, restituisce quest'ultima con copia della deliberazione al Ministero del tesoro, dando in pari tempo notizia dell'accettazione della domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Il Ministero del tesoro provvede all'emissione del decreto Ministeriale per l'autorizzazione del mutuo e per l'impegno della spesa, rappresentante il contributo governativo, ai sensi dell'art. 6 della legge 19 luglio 1914, n. 761.

Il decreto, dopo la registrazione della Corte dei conti, viene trasmesso all'Istituto mutuante.

Art. 12.

Entro sei mesi dalla data del decreto Ministeriale di autorizzazione del mutuo deve procedersi, sotto pena di decadenza, alla stipulazione del relativo contratto secondo le norme proprie dell'Istituto mutuante. Tale decadenza non è, però, operativa qualora l'Istituto mutuante addivenga alla concessione del mutuo dopo che sia trascorso tale termine.

Della stipulazione l'Istituto darà comunicazione ai Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 13.

Appena seguita la stipulazione del contratto di mutuo a somministrazione totale o rateale l'Istituto mutuante denuncia alla competente Agenzia delle imposte l'avvenuta concessione del mutuo medesimo.

Le denuncie devono contenere le seguenti indicazioni:

1° cognome, nome e paternità delle persone cui sia stato concesso il mutuo;

2° ammontare del mutuo;

3° descrizione catastale dell'edificio distrutto, o, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche la descrizione di questa, e descrizione catastale del terreno su cui sorgevano i muri a secco diroccati.

L'Agenzia delle imposte annoterà, secondo la loro data di presentazione, tutte le denuncie che le pervengano delle concessioni di mutuo sulla partita catastale corrispondente, e, nel caso in cui il diritto a mutuo venga esercitato su altra area, anche sulla partita catastale di quest'ultima. L'Agenzia delle imposte rilascia all'ente denunciante un certificato col quale è fatta attestazione della eseguita annotazione. In tale certificato deve altresì dichiararsi se sulla stessa partita catastale e per lo stesso titolo esistano o meno annotazioni precedenti. In caso affermativo l'Agenzia delle imposte deve indicare all'Istituto richiedente anche gli estremi delle precedenti annotazioni. L'esercizio utile del diritto a mutuo di favore, con ogni effetto relativo, è determinato dalla priorità delle annotazioni all'Agenzia delle imposte.

Art. 14.

Nel contratto di mutuo deve essere pattuita la indivisibilità del mutuo medesimo per il caso che lo stabile o il terreno per il quale il mutuo è stato accordato appartenga a più proprietari.

Le parti si obbligheranno all'osservanza dell'art. 20 della legge sul credito fondiario 16 luglio 1905, n. 646, qualora lo stabile passasse per morte, per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, ad altre persone con o senza divisione.

Art. 15.

Le spese per perizia, esame legale, stipulazione di contratto e altri accessori sono a carico del sovvenuto e vengono prelevate dall'ammontare del mutuo.

Art. 16.

Sono nulle le concessioni dei mutui concessi ai sensi delle precedenti disposizioni.

Art. 17.

Quando nel contratto sia pattuita la somministrazione rateale del mutuo, essa dovrà effettuarsi in un termine non maggiore di due anni dalla data di stipulazione del contratto.

La domanda di somministrazione di ciascuna rata è fatta dal sovventore in base a certificato del genio civile, attestante che i lavori compiuti e il valore con essi incorporato nello stabile non siano inferiori all'ammontare della rata.

L'ultima rata si paga dopo l'accertamento finale, da effettuarsi in base a liquidazione dei lavori eseguiti, a cura dello Istituto mutuante.

Se l'importo di tali lavori risulta inferiore alla somma approvata, la partita di conto corrente viene chiusa in base a questo minore importo; qualora invece risulti superiore, il soprappiù deve restare a carico del sovvenuto.

Art. 18.

Nel contratto di conto corrente debbono essere indicati:

l'ammontare massimo del mutuo, il piano delle opere e dei lavori da eseguire, il termine massimo in cui debbono essere compiuti, il modo in cui saranno accordate le somministrazioni rateali

e le cautele per ottenere che esse siano impiegate nelle opere e nei lavori cui sono destinate;

la durata del conto corrente e il giorno in cui se ne effettuerà la chiusura, con l'obbligo nel sovvenuto di sottostare allo ammortamento del mutuo per la somma che sarà accertata al momento della chiusura del conto corrente e in ragione delle semestralità che saranno nello stesso tempo determinate dallo Istituto mutuante;

l'obbligo del sovvenuto di prestarsi senza indugio ed a richiesta dell'Istituto alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo, sotto pena di decadenza del beneficio del termine per la restituzione del mutuo;

l'obbligo di pagare al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno l'importo delle dette semestralità.

In forza di tale contratto è inscritta l'ipoteca a favore dell'Istituto per l'ammontare del mutuo.

Art. 19.

Compiuta la somministrazione delle rate e chiuso il conto, deducendo a credito del sovvenuto l'ammontare dei rimborsi parziali da lui operati, l'Istituto mutuante, accertato il valore dello stabile ripristinato, invita il sovvenuto a stipulare il contratto definitivo di mutuo ed ammortamento.

Nel contratto è indicato l'ammontare del mutuo e l'importo delle quote semestrali dovute dal mutuatario per estinzione del mutuo e di quelle a carico dello Stato.

Al contratto di mutuo sono allegate le tabelle di ammortamento calcolate per cento lire di capitale mutuato.

Della stipulazione del contratto definitivo l'Istituto darà comunicazione ai Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

Art. 20.

Sulla presentazione della copia del contratto definitivo da farsi a cura dell'Istituto sovventore, il conservatore delle ipoteche annoterà, in margine alla ipoteca già inscritta, la stipulazione del detto contratto, indicandone la data e l'ammontare, e, nella nota della primitiva iscrizione, dichiarerà di aver fatto la detta iscrizione marginale.

Art. 21.

Se si tratti di prestiti assunti da un Istituto non autorizzato all'esercizio del credito fondiario il pagamento ne viene fatto in contanti.

Se invece si tratti di prestiti assunti da un Istituto autorizzato all'esercizio del credito fondiario, se ne fa il pagamento in contanti o in cartelle, secondo sarà stabilito fra l'Istituto mutuante e il mutuatario.

Art. 22.

L'eventuale emissione delle cartelle fondiarie non può essere fatta se non in corrispondenza dell'ammontare delle rate del mutuo effettivamente pagate.

L'Istituto mutuante deve ritirare dalla circolazione tante cartelle quante corrispondono all'ammontare dei rimborsi eventuali fatti dal sovvenuto durante la somministrazione delle rate del mutuo e di quelli che, tanto per tali mutui, quanto per quelli somministrati in una volta, venissero operati nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge sul credito fondiario (testo unico approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646) e dal relativo regolamento.

Art. 23.

In conformità dei contratti denunciati, gli Istituti mutuanti rimettono al Ministero del tesoro, prima del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, la liquidazione del contributo dello Stato, per ciascun mutuatario, distinguendo le somministrazioni dei mutui in rate, dai mutui concessi in una sol volta.

La liquidazione è fatta in ragione della metà delle quote semestrali, aumentate di un decimo per tener sollevato l'Istituto mutuante delle eventuali perdite.

Il Ministero del tesoro, accertata la regolarità della liquidazione, provvede alla emissione del relativo mandato di pagamento, dandone comunicazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Art. 24.

Nel caso che il mutuatario non soddisfaccia al pagamento della parte di semestralità posta a suo carico dalla legge, il creditore ipotecario, l'usufruttuario e l'enfiteuta hanno diritto di pagare essi stessi la semestralità medesima.

Ove il pagamento non sia avvenuto, l'Istituto mutuante potrà procedere alla espropriazione dell'immobile ipotecato in conformità alle discipline stabilite per l'esercizio del credito fondiario.

Art. 25.

Nel caso di vendita per espropriazione forzata dello immobile per cui fu consentito il mutuo, l'acquirente può profittare del mutuo stesso, assumendo gli obblighi del primitivo mutuatario.

Resta però integra l'azione personale dell'Istituto contro quest'ultimo.

Art. 26.

L'Istituto mutuante deve tenere un conto distinto per ogni partita in sofferenza, e, ad esproprio finito, comunicare al Ministero del tesoro ed a quello di agricoltura, industria e commercio un estratto del conto stesso dal quale risulti la situazione della partita dopo effettuata la vendita dello stabile.

Art. 27.

Nella contabilità dell'Istituto mutuante le semestralità saranno scomposte nelle due parti che rappresentano la quota dovuta dal mutuatario e quella a carico dello Stato, e le relative quote saranno divise per capitale ed accessori.

Art. 23.

Oltre i documenti indicati negli articoli 2, 3 e 4, l'Istituto sovventore ha facoltà di chiedere agli interessati le notizie, le giustificazioni ed i documenti che possono essere necessari per raggiungere le dimostrazioni prescritte e di compiere gli accertamenti che riterrà opportuni.

Art. 29.

Le spese per perizie, esame legale, stipulazione di contratti ed altre accessorie, sono completamente a carico dei sovvenuti.

La relativa tariffa dovrà essere approvata dai Ministeri del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio su proposta dell'Istituto mutuante.

Ugualmente a carico dei mutuatari sarà la quota per spese di amministrazione, da stabilirsi con decreti dei Ministeri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio, a favore dell'Istituto mutuante.

Art. 30.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio e quello del tesoro hanno facoltà, a seconda che l'Istituto mutuante è soggetto alla vigilanza dell'uno o dell'altro Ministero, di verificare nei singoli uffici mutuanti l'esistenza dei contratti denunciati, le conseguenti scritture ed ogni documento che ai medesimi si riferisce.

TITOLO II.

Contributi diretti del tesoro

Art. 31.

I proprietari e loro aventi causa, che intendano di ottenere di-

rettamente a loro favore il contributo dello Stato per le riparazioni e ricostruzioni, da essi eseguite entro il 5 agosto 1917, di fabbricati, nella misura del 50 per cento ed entro i limiti della spesa strettamente necessaria per le opere stesse, potranno, entro sei mesi dal compimento dei lavori, farne domanda indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° Comune, contrada, via in cui si trova il fabbricato riparato o ricostruito;

3° ammontare della spesa sostenuta per i lavori di riparazione o di ricostruzione, ed importo del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento delle quote semestrali del contributo.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) i documenti giustificativi del possesso legittimo del fabbricato ai sensi del precedente art. 2;

b) la perizia descrittiva dello stabile, certificata dal competente ufficio del genio civile, dalla quale risultino la destinazione e il valore approssimativo di esso, l'entità dei danni sofferti e la spesa sostenuta per la ricostruzione o per le riparazioni compiute, escluse quelle riferibili ad ampliamento od abbellimento.

La perizia stessa deve, inoltre, accertare che per le riparazioni o per le ricostruzioni sono state osservate le norme di cui al R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1335;

c) un certificato del prefetto comprovante che l'edificio fu danneggiato o distrutto in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al contributo dello Stato e che il Governo non ha concorso nella spesa per la riparazione o la ricostruzione.

Art. 32.

I proprietari e loro aventi causa, che intendono di ottenere direttamente a loro favore il contributo dello Stato per la costruzione in nuova sede, eseguita da essi entro il 5 agosto 1917, di fabbricati, potranno entro sei mesi dal compimento dei lavori farne domanda indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° comune, contrada, via in cui si trova il fabbricato distrutto o quello ricostruito;

3° ammontare della spesa sostenuta per i lavori di ricostruzione ed importo del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento delle quote semestrali del contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) la dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso tanto dello stabile distrutto, quanto del fabbricato ricostruito e dell'area sulla quale esso sorge.

Tale dimostrazione, per quanto riguarda il fabbricato distrutto, sarà fatta nei modi di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente; per quanto riguarda l'area e l'edificio ricostruito con l'esibizione del certificato storico-catastale, ed, in genere, con tutti i documenti che sono necessari a provare i diritti del richiedente su l'una e su l'altro;

b) perizia descrittiva certificata dal competente ufficio del genio civile, dalla quale risultino la destinazione ed il valore approssimativo dello stabile distrutto, la spesa strettamente necessaria per la nuova costruzione nei limiti della destinazione e del valore sopra accennato. La perizia stessa dovrà, inoltre, accertare che per la nuova costruzione sono state osservate le norme di cui al Regio decreto 11 ottobre 1914, n. 1335.

c) un certificato del prefetto comprovante che l'edificio fu danneggiato o distrutto in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al contributo dello Stato e che il Governo non ha concorso nella spesa per la nuova costruzione.

Art. 33.

I proprietari o loro aventi causa, che intendano di ottenere direttamente a loro favore il contributo dello Stato per la riparazione già avvenuta dei muri a secco diroccati, necessari alla produttività del fondo, eseguita da essi antro il 5 agosto 1917, potranno, entro sei mesi dal compimento dei lavori, farne domanda indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° Comune e contrada in cui si trovano i muri a secco che hanno subìto il danno;

3° ammontare della spesa sostenuta per i lavori di ricostruzione ed importo del contributo richiesto;

4° luogo in cui deve effettuarsi il pagamento delle quote semestrali di contributo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) la dimostrazione che il richiedente è nel legittimo possesso del fondo su cui sorgevano i muri a secco. Tale dimostrazione sarà data nei modi di cui alla lettera *a*) dell'art. 4.

b) perizia descrittiva, certificata dal competente ufficio del genio civile, dalla quale risultino la destinazione ed il valore approssimativo dei muri a secco, nonchè l'entità dei danni sofferti e la spesa strettamente necessaria alla riparazione o alla ricostruzione, nei limiti della destinazione e del valore sopra accennato;

c) un certificato del prefetto comprovante che i muri a secco furono diroccati in conseguenza della calamità per la quale deriva al richiedente il diritto al contributo dello Stato.

Art. 34.

Il contributo dello Stato sarà commisurato alla metà delle semestralità che sarebbero dovute per l'ammortamento in trenta anni, al 4 per cento, di un mutuo corrispondente alla spesa sostenuta per la esecuzione dei lavori e sarà pagato a semestri maturati il 1° gennaio ed il 1° luglio di ciascun anno, a decorrere dal semestre successivo a quello della emissione del decreto di concessione.

Il pagamento sarà effettuato sulla sezione di Regia tesoreria provinciale che sarà indicata dagli aventi diritto o dal loro cessionario.

Art. 35.

Le domande per concessione del contributo diretto di cui agli articoli precedenti, dovranno essere fatte in carta libera, al Ministero del tesoro, a mezzo della Intendenza di finanza.

Quest'ultima, accertata la regolare documentazione delle domande pervenutele, le trasmette alla Direzione generale del tesoro che decide sull'ammissibilità delle domande stesse e provvede per la emanazione del decreto Ministeriale per la concessione del contributo e per il conseguente pagamento mediante mandato diretto a favore dell'avente diritto.

A richiesta dell'interessato potrà al medesimo essere rilasciata copia del decreto Ministeriale di concessione del contributo.

Art. 36.

Per la concessione del contributo diretto in unica soluzione, ai sensi del primo capoverso dell'art. 8 della legge 19 luglio 1914, n. 761, i proprietari dovranno presentare, a mezzo della Intendenza di finanza, i documenti rispettivamente indicati negli articoli 31, 32 e 33 ed il Ministero del tesoro provvederà al pagamento relativo mediante mandato diretto a favore dell'avente diritto.

Art. 37.

Alle cessioni del contributo diretto dello Stato per le riparazioni e ricostruzioni già eseguite, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 60 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e dei corrispondenti articoli del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Per le cessioni del contributo stesso non occorre preventivo assentimento del Ministero del tesoro.

Art. 38.

I proprietari o loro aventi causa, che intendono di ottenere diret-

tamente a loro favore il contributo dello Stato per la riparazione o la ricostruzione da eseguirsi a loro spese, dei fabbricati o dei muri a secco diroccati, necessari alla produttività del fondo, dovranno entro il 5 agosto 1917 presentarne domanda al Ministero del tesoro a mezzo dell'Intendenza di finanza, indicando:

1° cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario o dei suoi aventi causa;

2° comune, contrada, via in cui si trovano, a seconda dei casi, il fabbricato o i muri a secco da riparare o da ricostruire, e, nel caso di ricostruzione di edifici sopra altra area, l'ubicazione di questa ultima;

3° ammontare della spesa occorrente per i lavori di riparazione o di ricostruzione ed importo del contributo richiesto.

Alla domanda debbono essere allegati, a seconda dei casi, i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) degli articoli 31, 32 e 33; sol che la perizia, da certificarsi dal competente ufficio del genio civile, dovrà indicare la spesa effettivamente occorrente per la riparazione o la ricostruzione da compiersi ed accertare, allorchè trattisi di riparazione o di ricostruzione di edifizi, che vengano osservate le norme di cui al R. decreto 11 ottobre 1914, n. 1335.

Art. 39.

Il Ministero del tesoro cui l'Intendenza, dopo accertatane la regolare documentazione, trasmetterà le domande, deciderà sulla ammissibilità delle domande stesse, e, con decreto Ministeriale provvederà alla determinazione del contributo massimo spettante al richiedente, ed all'anticipazione, a favore di quest'ultimo, di una somma che non potrà in niun caso eccedere il quinto del contributo stesso, per porlo in grado di iniziare i lavori di riparazione o di ricostruzione.

Successivamente, su domanda del proprietario o dei suoi aventi causa, il tesoro, entro il limite del contributo massimo, come sopra stabilito nel decreto Ministeriale, provvederà a corrispondere il residuale contributo in quattro rate.

Il pagamento delle prime tre di tali rate verrà eseguito in base a certificato del genio civile attestante che l'ammontare dei lavori compiuti non è inferiore al doppio della rata di contributo precedentemente concessa. L'ultima rata verrà pagata dopo l'accertamento finale, da effettuarsi in base a liquidazione definitiva del genio civile.

Art. 40.

Tutti i documenti necessari per ottenere il contributo dello Stato saranno stessi su carta libera, rilasciati o compiuti gratuitamente dai pubblici uffici.

Art. 41.

Le indennità per le visite locali dei funzionari del genio civile verranno poste a carico dei richiedenti il contributo, i quali dovranno eseguire a tal uopo un congruo deposito presso la Intendenza di finanza.

Art. 42.

I proprietari o loro aventi causa, i quali intendano di ottenere, in luogo del contributo diretto o del mutuo di favore, i ricoveri stabili di cui all'art. 1° lettera *b*) della legge 19 luglio 1914, n. 761, dovranno farne domanda al Ministero del tesoro, a mezzo dell'Intendenza di finanza, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, producendo istanza corredata dai documenti indicati nel precedente art. 38.

Il Ministero del tesoro, trasmetterà i documenti stessi, con l'indicazione della spesa effettivamente necessaria per la riparazione o la ricostruzione, al Ministero dei lavori pubblici, che con proprio decreto, provvederà alla cessione in proprietà di uno dei ricoveri stabili il cui valore non potrà eccedere la metà della spesa come sopra stabilita.

Art. 43.

Il decreto con cui il Ministero dei lavori pubblici provvede alla concessione del ricovero stabile determina il passaggio di proprietà del medesimo e serve di documento per la trascrizione relativa e per la voltura catastale.

Il concessionario sarà tenuto a provvedere a sua cura e spese a tutte le formalità dipendenti dalla cessione, salvo, in caso di ritardata voltura, la facoltà all'Amministrazione di procedere direttamente a quest'ultima con diritto di rimborso verso il concessionario.

Art. 44.

La disposizione di cui all'art. 13 del presente regolamento è applicabile anche nel caso di concessione di contributo diretto o di ricoveri stabili in luogo del mutuo di favore.

La denuncia di cui all'articolo suindicato verrà eseguita dal Ministero del tesoro prima di emettere il decreto di contributo diretto o di trasmettere al Ministero dei lavori pubblici le documentate domande dirette ad ottenere la cessione in proprietà dei ricoveri stabili di cui all'art. 1°, lettera *b*), della legge 19 luglio 1914, n. 761.

TITOLO III.

Sussidi per le riparazioni o ricostruzioni di edifici pubblici o di uso pubblico.

Art. 45.

I Comuni che intendano ottenere il sussidio in misura non superiore del 50 per cento della spesa per riparazione o ricostruzione di edifici pubblici danneggiati, abbattuti o demoliti per effetto del terremoto, a termini dell'art. 1, lettera *d*) della legge 19 luglio 1914, n. 761, devono, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, far pervenire al prefetto della Provincia domanda in carta da bollo da lire una, diretta al Ministero dei lavori pubblici.

Alla domanda devono essere uniti:

a) la deliberazione del Consiglio del Comune, approvata, quando occorra, dalla Giunta provinciale amministrativa, con cui è stato approvato il progetto e autorizzata la esecuzione dei lavori. Nella deliberazione dovrà essere indicato in qual modo il Comune intenda provvedere alla relativa spesa ed ai mezzi occorrenti per farvi fronte;

b) il progetto dei lavori per i quali si richiede il sussidio, accompagnato da una relazione che illustri le spese proposte in rapporto ai danni arrecati dal terremoto, e ne dimostri la necessità.

Nel caso in cui l'edificio debba essere ricostruito in sede diversa dalla precedente, dovranno, inoltre, essere prodotti i documenti comprovanti la proprietà del Comune dell'area predetta.

Art. 46.

Il genio civile esaminerà il progetto, di cui al precedente articolo, accertando che i lavori in esso previsti sono diretti a restituire allo stato primitivo i fabbricati danneggiati o distrutti, esclusi ogni radicale modificazione od ampliamento, che non siano richiesti dalla necessità di assicurare la dovuta stabilità o sicurezza ai fabbricati stessi.

Art. 47.

La domanda, dopo essere stata sottoposta all'esame del genio civile, viene rimessa al Ministero dei lavori pubblici con una dichiarazione del prefetto nella quale si accerti:

a) che l'opera per cui si chiede il sussidio è una di quelle indicate nell'art. 1, lettera *d*) della legge;

b) che il Comune dispone dei mezzi finanziari occorrenti per sostenere la quota di spesa a suo carico.

I progetti per la ricostruzione o la riparazione di edifici adibiti a sede di scuole comunali o per l'acquisto di fabbricati da adibire a tale scopo debbono, a cura del prefetto, essere sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico e del Consiglio provinciale sanitario. Le relative deliberazioni debbono essere inviate al Ministero, insieme con gli altri documenti.

Art. 48.

Qualora la domanda di sussidio sia fatta per un edificio servente al culto, e che non sia di spettanza del Comune, la domanda di sussidio deve essere fatta dal vescovo per le chiese cattedrali o dal parroco per le parrocchie, ed, in caso di vacanza del beneficio, a cura dell'economato generale dei benefici vacanti, e venire accompagnata dai documenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 45 del presente regolamento.

Il prefetto sottopone la domanda all'istruttoria prescritta dalla prima parte del precedente art. 47 e la rimette, quindi, al Ministero dei lavori pubblici, con le attestazioni di cui all'articolo medesimo.

Art. 49.

I sussidi sono concessi per decreto del ministro dei lavori pubblici, udito l'ispettore superiore compartimentale del genio civile per i servizi del terremoto, residente a Messina, e l'ammontare di essi va commisurato alla spesa riconosciuta strettamente necessaria in base ai criteri di cui al precedente art. 46, e non potrà mai estendersi ad opere di abbellimento e di decorazione; ma si tiene conto delle spese di progetto, di quelle per direzione e sorveglianza dei lavori e delle eventuali indennità di espropriazione. I lavori sono eseguiti a cura dell'Amministrazione degli enti interessati.

Il Ministero dei lavori pubblici provvede con mandati diretti al pagamento del sussidio ad opera compiuta, od anche a rate proporzionate, in base a certificati del genio civile, che attestino la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Ad opera ultimata, l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, od un ingegnere da lui delegato, rilascia il certificato finale, da cui risulti l'ammontare complessivo della spesa, in base al quale il Ministero dei lavori pubblici provvede alla liquidazione ed al pagamento del sussidio stesso o della sua rata residuale, entro i limiti della fatta concessione.

Art. 50.

Verificandosi in corso di esecuzione la necessità di introdurre modificazioni o varianti ai lavori sussidiati, i relativi progetti, vidimati dal genio civile, debbono essere presentati al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione, in mancanza della quale l'eventuale maggiore spesa non sarà ammessa a sussidio.

Anche la determinazione di queste sarà fatta per decreto del Ministero dei lavori pubblici in conformità di quanto dispone il precedente art. 49.

TITOLO IV.

Mutui ai Comuni

Art. 51.

Pel conseguimento dei prestiti di cui all'art. 5 della legge 19 luglio 1914, n. 761, i Comuni ed i Consorzi di Comuni, tanto nell'interesse proprio, quanto in quello degli Istituti pubblici di beneficenza e di altri corpi morali, devono presentare alla prefettura della Provincia nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento analoga domanda diretta alla Cassa depositi e prestiti corredata dai seguenti documenti:

1° copia legale della deliberazione del Consiglio comunale o dei Consigli comunali, se trattasi di Consorzi di comuni, presa in doppia lettura, ai termini dell'art. 190 della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148).

Nelle anzidette deliberazioni deve stabilirsi l'oggetto del prestito; la somma da mutuare, il numero delle annualità di ammortamento e la garanzia nei modi prescritti dal capo II del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

2° copia legale della decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa approva le deliberazioni dei Consigli comunali;

3° dichiarazione prefettizia circa la garanzia offerta per assicurare l'ammortamento del mutuo;

4° dichiarazione del prefetto, rilasciata in base a perizia tecnica vistata dal genio civile, nella quale si attesti che la somma da mutuare deve servire per uno degli scopi di cui all'art. 5 della legge suddetta, che è in corrispondenza con i lavori da eseguire e che è nei limiti strettamente necessari;

5° copia del bilancio del Comune.

Quando il prestito sia richiesto da un Consorzio di Comuni, ciascun Comune deve deliberare il mutuo per la parte di opere a suo carico e ciascuna domanda deve essere documentata in conformità al presente articolo, tranne che per il documento di cui al n. 4, il quale può essere complessivo e deve riportare la ripartizione delle spese fra i vari enti.

Art. 52.

Le domande, con i relativi allegati, sono di volta in volta trasmesse dalle prefetture al Ministero dei lavori pubblici, il quale le comunica alla Direzione generale del tesoro con una dichiarazione circa il sussidio concesso e da concedere in base all'art. 1, lettera *d)*, della legge 19 luglio 1914, n. 761.

Art. 53.

La Direzione generale del tesoro promuove il decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti, che impegni, sul bilancio del Ministero del tesoro, il pagamento della metà degli interessi sui mutui, con l'obbligo di versarne l'importo alla Cassa depositi e prestiti, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

In base al suddetto decreto ed ai documenti giustificativi, la Cassa predetta promuove il decreto Reale di concessione dei mutui.

TITOLO V.

Collegi arbitrali

Art. 54.

Il funzionamento del Collegio arbitrale istituito dall'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, e la procedura da seguire nei giudizi innanzi ad esso sono regolati con le norme approvate con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512, per i Collegi arbitrali nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, rimanendo sostituita alla competenza degli ufficiali giudiziari addetti ai tribunali di Messina e di Reggio Calabria, quella degli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Catania.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri
SALANDRA.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il ministro delle finanze
DANEO.

Il numero 125 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 11 maggio 1865, n. 2285 con la quale fu autorizzata la fondazione di un'Officina governativa per la fabbricazione delle carte valori;

Visti l'art. 26 della legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie *C*) sulla abolizione del corso forzo e l'art. 31 del regolamento approvato col R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3ª) per l'esecuzione della legge predetta;

Visti l'art. 7 del R. decreto 8 luglio 1904, n. 346 e il R. decreto 26 aprile 1906, n. 167;

Ritenuto che è venuto meno lo scopo per il quale venne istituito l'ufficio di delegazione della Corte dei conti presso l'Officina governativa delle carte valori; e che si può senza danno sopprimerlo conseguendo una semplificazione di servizio e una economia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto coi ministri delle finanze e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficio di delegazione della Corte dei conti presso l'officina governativa delle carte valori è soppresso.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1916 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1916.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — DANEO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 124

Decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari Comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, le quote di concorso governativo per gli anni 1911, 1912, 1913, 1914 e 1915 per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 128

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, la fondazione dotalizia « Maffeo Tedeschini Munari », è eretta in ente morale e concentrata nella Congregazione di carità di Creazzo, e ne è approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.

N. 129

Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, viene approvato lo statuto del Monte di pietà di Caltagirone.

N. 130

Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il fine inerente ai patrimoni delle confraternite del Sacramento e del Preziosissimo Sangue in Castelplanio è trasformato a favore degli scopi di cui allo articolo 55 (lett. *D*, *E*) della legge 17 luglio 1890, e i patrimoni medesimi sono concentrati nella locale Congregazione di carità.

N. 131

Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, è rettificato il contributo scolastico già consolidato a carico del comune di Dolo della provincia di Venezia, coll'elenco annesso al R. decreto 25 febbraio 1915, n. 556.

N. 132

Decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Follina è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 135

Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, è approvato lo statuto del Monte di pietà di Offagna.

N. 136

Decreto Luogotenenziale 9 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, è annullata la partita di consolidamento del contributo a carico

del comune di Pra della provincia di Genova, già compreso nell'elenco annesso al decreto Reale 17 gennaio 1915, n. 214, per il passaggio delle scuole primarie di quella Provincia all'Amministrazione scolastica provinciale.

N. 137

Decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1916, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Monsignor Chiapperini » in San Giorgio Piacentino è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 27 ottobre 1915:

Scarselli Luigi, ufficiale d'ordine a L. 1700, dal 26 ottobre 1915.

Con decreto Ministeriale del 9 novembre 1915:

Cordella Emilio, segretario a L. 3000, dal 1° novembre 1915.

A capo d'ufficio a L. 4000 dal 1° novembre 1915:
Carulli cav. Giuseppe — Temussi Pietro.
Lombardo Salvatore, capo d'ufficio a L. 3800, dal 1° novembre 1915.
De Marco Antonio, capo d'ufficio a L. 3400, dall'8 novembre 1915.
Croce Edoardo, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3500, dall'8 novembre 1915.
Riccini-Margarucci Icaro, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3000, dal 1° novembre 1915.
Lodici Ariodante, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, dal 1° novembre 1915.
Romano Onorato, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, dal 4 novembre 1915.
Pavone Pasquale, ufficiale postale telegrafico a L. 1800, dal 10 novembre 1915.
Perosino Eugenio, primo ufficiale telegrafico a L. 3600, dal 7 novembre 1915.

A primi ufficiali telegrafici a L. 3300, dal 1° novembre 1915:
Leonardi Augusto — Pergoli Felice.
Leonardi Carmelita, nata Consolandi, ausiliaria a L. 1950, dal 4 novembre 1915.
Tardini Angela, nata Diodati, ausiliaria a L. 1950 dal 1° novembre 1915.
Bruno Angiolina, ausiliaria a L. 1700 dal 2 novembre 1915.

Ad ufficiali d'ordine a L. 2200 dal 7 novembre 1915:
Salsi Martino — Pisanelli Cesare.

Ad ufficiali d'ordine a L. 2150 dal 1° novembre 1915:
Simonini Cesare — Spina Giuseppe.

Ad ufficiali d'ordine a L. 1950 dal 1° novembre 1915:
Telese Giuseppe — Gattei Guglielmo — De Pian Leandro.

Ad ufficiali d'ordine a L. 1700 dal 1° novembre 1915:
Giustarini Gino — Gabbellini Natale — De Gioia Maurangelo — Diomede Giovanni — Borrelli Nicola — Cioffi Pasquale — Cristiano Andrea — Odiard Ettore — Corrado Pasquale — Setta Armando — Frassanito Rocco — Capelluti Giovanni.

A primi ufficiali postali telegrafici a L. 3300 dal 1° novembre 1915:
Carresi Giuseppe — Balmas Domenico — Donati Giuseppe — Bertozzi Angelo — Veronesi Carlo fu Francesco — Rossi Gaetano di Pietro — Bedarida Cesare — Basso Camillo — D'Antiochia Giorgio — Avocatino Antonio — Airaldo Stefano — Ciuffolotti Luigi.

Ad ufficiali postali telegrafici a L. 2400, dal 1° novembre 19 5:
Zarlatti Enrico — Pioletti Girolamo — Bergamini Giovanni — Gianfranchi Agostino — Troncelliti Pietro — Bortolotti Riccardo — Sais Vincenzo — Antico Leonardo — Almerighi Primo Stefano — Paolucci Ettore — Bongiovanni Lorenzo — Rovero Lorenzo — Verdi Cesare — Vistoli Camillo — Cerani Carlo.

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 gennaio 1916.

	AL 30 giugno 1915	AL 31 gennaio 1916	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	177,767,415 16	580,801,385 97	+ 403,033,970 81
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	1,675,054,458 68	(1) 1,905,931,562 68	+ 230,877,104 —
Insieme	1,852,821,873 84	2,486,732,948 65	+ 633,911,074 81
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	3,067,615,131 46	5,513,386,224 41	— 2,445,771,092 95
Situazione del Tesoro	— 1,214,793,257 62	— 3,026,653,275 76	— 1,811,860,018 14

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 154,547,865.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1914-915	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	99,915,944 51	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	77,851,470 65	
			177,767,415 16

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrate di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	225,091,242 39	1,377,209,777 16	1,602,301,019 55	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	214,542 15	22,993,315 77	23,207,857 92	
	» III. - Movimento di capitali	996,327,855 36	1,145,990,650 21	2,142,318,505 57	
	» IV. - Partite di giro	2,771,528 06	46,230,092 10	49,001,620 16	
		1,224,405,167 96	2,592,423,835 24	3,816,829,003 20	3,816,829,003 20
In conto debiti di tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	17,754,000 —	460,573,500 —	478,327,500 —	
	Buoni speciali del Tesoro	155,103,000 —	1,040,211,319 15	1,195,314,319 15	
	Buoni del Tesoro per forniture militari	2,983,500 —	18,172,000 —	21,155,500 —	
	Vaglia del Tesoro	1,811,647,397 49	7,455,728,155 18	9,267,375,552 67	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	50,000,000 —	250,000,000 —	300,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	239,542,932 89	33,794,263 25	273,337,196 14	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	2,613,610 75	6,744,419 18	9,358,029 93	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	13,000,000 —	208,000,000 —	221,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	6,449,290 32	6,449,290 32	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	40,000 —	4,139,641 11	4,179,641 11	
	Altre amministr. in conto corrente infruttifero	122,568,018 60	756,780,123 23	879,348,141 83	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero	35,830,585 59	162,589,369 97	198,419,955 56	
	Biglietti di Stato	14.500,000 —	317,000,000 —	331,500,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286	—	55,000,000 —	55,000,000 —	
	Somme ricavate mediante emissione di buon. quinquennali reintegro di anticipazioni di Cassa (legge 16 luglio 1914, n. 683	—	19,045,000 —	19,045,000 —	
	Cassieri militari	379,284,201 69	2,032,173,710 21	2,411,457,911 90	
		2,844,867,247 01	12,826,400,791 60	15,671,268,038 61	15,671,268,038 61
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	178 50	32,093,285 01	32,093,463 51	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	7,947,389 01	7,947,389 01	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	304,192,741 54	304,192,741 54	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	3,266,130 02	3,266,130 02	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	255,093,026 99	1,386,214,837 07	1,641,307,864 06	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. B alla L. 17 genn. 1897, n. 9	—	740,520 —	740,520 —	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 22 novembre 1914, n. 1286	—	—	—	
		255,093,205 49	1,734,454,902 65	1,989.548,108 14	1,989,548,108 14
				Totale . . .	21,655,412,565 11

1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 GENNAIO 1916. AVERE

(a) Fondo di cassa al 31 genn. 1916	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	395,418,979 09	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	185,382,406 88	
			580,801,385 97

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	1,236,970,145 60	4,157,202,040 03	5,394,172,185 63	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	1,293,825 41	26,621,201 16	27,915,026 57	
	» III. - Movimento di capitali	17,188,390 46	148,371,091 53	165,559,481 99	
	» IV. - Partite di giro	1,247,527 87	39,609,063 74	40,856,591 61	
		1,256,699,889 34	4,371,803,396 46	5,628,503,285 80	5,628,503,285 80
	Decreti di scarico	41,124 95	144,610 59	185,735 54	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—	—	—	
		41,124 95	144,610 59	185,735 54	185,735 54
In conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	24,974,000 —	311,917,500 —	336,891,500 —	
	Buoni speciali del tesoro	—	—	—	
	Buoni del Tesoro per forniture militari	—	—	—	
	Vaglia del Tesoro	2,045,340,798 65	6,935,433,529 08	8,980,774,327 73	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	178 50	57,293,127 25	57,293,305 75	
	Amminitrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	7,947,389 01	7,947,389 01	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	304,192,741 54	304,192,741 54	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva	—	10,736,000 —	10,736,000 —	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,500,000 —	12,149,331 19	13,649,331 19	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	119,119,199 41	692,716,664 11	811,835,863 52	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	42,859,125 84	165,301,826 58	208,160,952 42	
	Biglietti di Stato	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	—	740,520 —	740,520 —	
	Cassieri militari	340,511,401 16	2,152,763,613 34	2,493,275,014 50	
		2,574,304,703 56	10,651,192,242 10	13,225,496,945 66	13,225,496,945 66
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	141,922,273 23	208,608,518 45	350,530,791 68	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	2,878,933 72	7,261,948 92	10,140,882 64	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	26,912,095 21	184,288,816 51	211,200,911 72	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	16,911,572 82	55,139,830 66	72,051,403 48	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	11,134,314 57	1,557,366,908 05	1,568,501,222 62	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 22 novembre 1914, n. 1286	—	8,000,000 —	8,000,000—	
		199,759,189 55	2,020,666,022 59	2,220,425,212 14	2,220,425,212 14
				Totale	21,655,412,565 11

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 154,547,865 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente in biglietti di Stato.

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1915	Al 31 gennaio 1916
Buoni ordinari del Tesoro	401,210,500 —	542,646,500 —
Buoni speciali del Tesoro (decreto Luogotenenziale del 13 giugno 1915 n. 805	—	1,195,314,319 15
Buoni del Tesoro per forniture militari	—	21,155,500 —
Vaglia del Tesoro	107,343,485 36	393,944,710 30
Banche — Conto anticipazioni statutarie	585,000,000 —	885,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	—
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	224,815,518 36	440,859,408 75
Id. del Fondo culto id. id.	3,792,219 46	5,202,860 38
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	162,301,117 11	79,108,375 57
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	4,650,000 —	363,290 32
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	13,098,918 21	3,629,228 13
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	178,913,422 16	246,425,700 47
Incassi da regolare	24 591,391 58	14,850,394 72
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	11,542,835 —	10,802,315 —
Biglietti di Stato	354,300,000 —	685,800,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286 e n. 1287	695,000,000 —	750,000,000 —
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate a reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	84,955,000 —	104,000,000 —
Cassieri militari	216,100,724 22	134,283,621 62
Totale	3,067,615,131 46	5,513,386,224 41

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1915	Al 31 gennaio 1916
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	143,745,550 —	143,745,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	29,086,431 14	347,523,759 31
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,463,673 57	19,657,167 20
Cassa depositi e prestiti	158,421,287 32	65,429,457 50
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n. 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	288,520,353 07	296,520,353 07
Amministrazioni varie	2,886,798 92	71,672,072 33
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a'termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	42,932,608 14	42,932,608 14
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge id. c. s. art. 16)	476,163,837 77	437,118,448 64
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 30 giugno 1909, n 404)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	109,612,061 61	109,612,061 61
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	8,500,000 —	11,000,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge 17 luglio 1910, n. 511)	56,000,000 —	51,000,000 —
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 2 luglio 1911, n. 630, art. 1)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	36,990,019 77	36,990,019 77
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	52,500,000 —	56,500,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312 e 17 luglio 1910, n. 511)	43,600,000 —	43,600,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1908, n. 138)	600,000 —	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	600,000 —	—
Ministero degli esteri (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	625,478 15	625,478 15
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	15,029,068 85	14,561,594 05
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	126,296,357 29	28,084,900 15
Diversi	13,938,098 08	78,555,777 71
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	11,542,835 —	10,802,315 —
Società concessionaria ferrovie (R. decreto 23 novembre 1914, n. 1287)	30,000,000 —	30,000,000 —
Totale	1,675,054,458 68	1,905,931,562 68

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 gennaio u. s., ascendeva a L. 26,063,701 51.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 69,021,702 75.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1916 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1915-1916 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

Entrata ordinaria.	Mese di gennaio 1916	Mese di gennaio 1915	DIFFERENZA nel 1916	Da luglio 1915 a tutto gennaio 1916	Da luglio 1914 a tutto gennaio 1915	DIFFERENZA nel 1916
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	1,843,200 43	5,124,907 01	— 3,281,706 58	8,824,861 94	16,800,343 76	— 1) 7,975,481 82
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Fondi rustici e fabbricati . .	193,132 71	149,459 05	+ 43,673 66	107,868,858 72	98,042,948 53	+ 2) 9,825,910 19
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Redditi di ricchezza mobile	13,903,189 05	7,172,708 05	+ 6,730,481 —	221,801,453 86	186,040,819 75	+ 2) 35,760,634 11
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	44,624,445 34	40,399,383 19	+ 4,225,062 15	187,382,681 62	174,413,405 07	+ 2) 12,969,276 55
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Prodotto del movimento a G. e P. V.	315,839 41	10,404,253 39	— 10,088,413 98	20,261,967 54	20,933,518 07	— 671,550 53
CONTRIBUTI – Tasse sugli affari – Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	460,761 82	785 65	+ 459,976 17	460,761 82	164,957 04	+ 295,804 78
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	23,129,528 56	18,184,079 14	+ 4,945,449 42	153,778,315 08	110,124,262 60	+ 2) 43,654,052 48
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dogane e diritti marittimi escluso il dazio sul grano .	20,588,456 30	16,276,104 43	+ 4,312,351 87	132,524,911 48	107,038,831 46	+ 2) 25,486,080 02
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio sull'importaz. del grano	6,304 99	1,986,861 49	— 1,980,556 50	34,819 42	16,017,949 05	— 3) 15,983,129 63
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,637,957 33	2,720,523 55	— 82,566 22	19,346,401 81	19,415,576 11	— 69,174 30
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI – Tasse di consumo – Dazio di consumo di Roma .	—	—	—	—	—	—
CONTRIBUTI – Privative – Tabacchi	40,570,700 12	30,895,595 97	+ 9,675,104 15	274,432,845 82	216,125,620 24	+ 2) 58,307,225 58
CONTRIBUTI – Privative – Sali	11,487,227 64	9,039,046 07	+ 2,448,181 57	63,824,024 46	54,547,985 39	+ 2) 9,276,039 07
CONTRIBUTI – Privative – Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	239,130 18	113,777 97	+ 125,352 21	2,503,757 41	1,167,398 28	+ 2) 1,336,359 13
CONTRIBUTI – Privative – Lotto	6,486,018 03	8,593,663 48	— 2,107,645 45	55,095,327 86	63,791,556 16	— 3) 8,696,228 30
Proventi dei servizi pubblici – Poste	13,187,623 47	10'075,273 40	+ 3,112,350 07	88,940,634 36	68,205,509 60	+ 4) 20,735,124 76
Proventi dei servizi pubblici – Telegrafi	3,079,251 57	3,024,214 —	+ 55,037 57	19,119,268 48	16,640,173 27	+ 4) 2,479,095 21
Proventi dei servizi pubblici – Telefoni	2,518,439 50	2,069,177 73	+ 449,261 77	10,477,242 65	11,257,725 35	— 780,482 70
Proventi dei servizi pubblici – Servizi diversi.	2,343,777 05	2,311,118 19	+ 32,658 86	18,065,821 35	18,490,017 20	— 424,195 85
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	3,893,936 95	4,827,135 23	— 933,198 28	55,239,306 16	53,230,742 45	+ 2,008,563 71
Entrate diverse	9,227,038 01	3,482,753 28	+ 5,744,284 73	73,743,610 09	46,331,014 91	+ 5) 27,412,595 18
Totale *Entrata ordinaria*. . .	200,735,958 46	176,850,820 27	+ 23,885,138 19	1,513,726,871 93	1,298,780,354 29	+ 214,946,517 64
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	461,751 72	102,948 40	+ 358,803 32	2,039,577 51	1,848,441 22	+ 191,136 29
Entrate diverse	23,863,688 64	5,234,235 28	+ 18,629,453 36	85,345,387 09	73,871,417 14	+ 11,473,969 95
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	29,843 57	20 —	+ 29,823 57	1,189,183 02	2,485 06	+ 1,186,697 96
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	214,542 15	41,170 96	+ 173,371 19	23,207,857 92	26,017,920 90	— 2,810,062 98
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	140,007 91	497,970 80	— 357,962 89	1,787,103 10	3,752,646 55	— 6) 1,965,543 45
Accensione di debiti	995,353,000 —	105,447,657 —	+ 889,905,343 —	2,102,633,205 86	226,630,167 04	+ 1,876,003,038 82
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	41,299 35	11,030 77	+ 30,268 58	13,195,299 70	12,637,627 78	+ 557,671 92
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	—	—	—	235,839 50	14,995 75	+ 220,843 75
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	—	—	—	425,000 —	290,000 —	+ 135,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	603,989 04	653,846 96	— 49,857 92	6,013,149 27	6,567,973 48	— 554,824 21
Prelevamenti per anticipazioni varie .	—	6,000,000 —	—	4,000,482 09	28,007,904 10	— 7) 24,007,422 01
Prelevamonti da fondi speciali	20,000 —	50,000 —	— 6,000,000 —	522,826 36	849,205 12	— 326,378 76
Ricuperi diversi	169,559 06	235,080 13	— 30,000 —	714,739 53	765,866 86	— 51,127 33
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	—	—	— 65,521 07	12,790,860 16	4,868,208 88	+ 7,922,651 28
Totale *Entrata straordinaria* .	1,020,897,681 44	118,273,960 30	+ 902,623,721 14	2,254,100,511 11	386,124,859 88	+ 1,867,975,651 23
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	2,771,528 06	12,516,489 73	— 9,744,961 67	49,001,620 16	34,065,707 55	+ 14,935,912 61
Totale generale. . . .	1,224,405,167 96	307,641,270 30	+ 916,763,977 66	3,816,829,003 20	1,718,970,921 72	+ 2,097,858,081 48

1) Minori incassi in conto prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di gennaio 1916 a tutto il mese stesso per l'esercizio 1915-916, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di gennaio 1916	Mese di gennaio 1915	DIFFERENZA nel 1916	Da luglio 1915 a tutto gennaio 1916	Da luglio 1914 a tutto gennaio 1915	DIFFERENZA nel 1916
Ministero del tesoro	289,169,775 49	85,705,913 05	+ 203,463,862 44	618,637,807 37	614,046,884 49	+ 4,590,922 88
Id. delle finanze	23,595,736 09	26,679,742 91	— 3,084,006 82	183,096,758 11	180,857,076 94	+ 2,239,681 17
Id. di grazia e giustizia	4,893,091 56	5,048,105 10	— 155,013 54	33,111,878 04	33,721,956 62	— 610,078 58
Id. degli affari esteri	1,377,458 13	1,151,727 71	+ 225,730 42	14,110,199 03	13,138,610 58	+ 971,588 45
Id. dell'istruzione pubblica	28,944,663 09	31,138,902 96	— 2,194,239 87	127,864,042 04	127,734,915 45	+ 129,126 59
Id. dell'interno	10,804,059 59	9,886,054 88	+ 918,004 71	97,417,203 28	98,447,365 29	— 1,030,162 01
Id dei lavori pubblici	13,435,546 87	14,465,354 51	— 1,029,807 64	143,701,977 17	152,907,672 97	— 9,205,695 80
Id. delle poste e dei telegrafi	12,177,971 92	12,605,118 08	— 427,146 16	85,757,396 82	82,473,852 —	+ 3,283,544 82
Id. della guerra	819,748,975 55	196,637,635 37	+ 623,111,340 18	3,740,945,213 71	809,259,360 65	+ (8) 2,931,685,853 06
Id. della marina	47,334,700 09	29,038,552 01	+ 18,296,148 08	411,058,967 86	231,828,190 58	+ (8) 179,230,777 28
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	5,058,154 92	3,372,523 18	+ 1,685,631 74	21,798,429 76	27,782,812 46	— 5,984,382 70
Id. delle colonie	159,756 04	5,643,309 32	— 5,483,553 28	151,003,412 61	133,740,628 19	+ 17,262,784 42
Totale pagamenti di bilancio	1,256,699,889 34	421,372,939 08	+ 835,326,950 26	5,628,503,285 80	2,505,939,326 22	+ 3,122,563,959 58
Decreti di scarico	41,124 95	444 82	+ 40,680 13	185,735 54	100,378 42	+ 85,357 12
Decreti prelevamento fondi	—	—	—	—	—	—
Totale pagamenti	1,256,741,014 29	421,373,383 90	+ 835,367,630 39	5,628,689,021 34	2,506,039,704 64	+ 3,122,649,316 70

2) Maggiori accertamenti.

3) Minori accertamenti.

4) Incremento di proventi.

5) L'aumento deriva principalmente da maggiore liquidazione di interesi attivi e da maggiori incassi in conto entrate diverse dei Ministeri.

6) Prestiti nazionale 4 1/2 0/0 - R. decreto 15 giugno 1915 - e 5 0/0 22 dicembre 1915.

7) Minori prelevamenti in corrispondenza a minori anticipazioni fatte ad Amministrazioni pubbliche.

8) Maggiori pagamenti in dipendenza delle maggiori spese per gli avvenimenti internazionali.

Roma, 20 febbraio 1916.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Il direttore generale
BROFFERIO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 22 febbraio 1916, in L. 124,34.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 21 febbraio 1916, da valere per il giorno successivo 22 febbraio 1916.

R. decreto 30 agosto 1914, decreti Ministeriali 1° settembre 1914, 15 aprile, 29 giugno e 22 ottobre 1915.

Parigi	113 95 1/2
Londra	31 96 1/2
Svizzera	127 87 1/2
New York	6 71
Buenos Aires	2 82
Lire oro	123 69 1/2

PARTE NON UFFICIALE

Cronaca della guerra

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 21 febbraio 1916 — (Bollettino n. 271).

Lungo tutta la fronte non è segnalato alcun importante avvenimento.

Cadorna.

Roma, 21. — Aeroplani nemici hanno stamane volato su alcune località delle provincie di Brescia e Milano.

Danni materiali insignificanti.

Si hanno a deplorare due morti e vari feriti a Desenzano sul Lago; un ferito a Salò; due morti e quattro feriti a Trezzo d'Adda.

Tutte le vittime appartengono alla popolazione civile.

Brescia, 21. — Nell'odierna incursione, aeroplani nemici lanciarono bombe anche su Gargnano.

Una cadde, senza fare danni nè vittime, nell'ospedale Feltrinelli, malgrado vi fosse spiegata la bandiera della Croce Rossa.

Roma, 21. — Il Comando supremo austriaco, continuando nel sistema, da qualche tempo iniziato, di mantenere alto lo spirito pubblico mediante le più assurde invenzioni, ha riferito nel Bollettino del giorno 17 che un nostro tentativo di attacco contro il monte San Michele è stato respinto.

Da accurate indagini è risultato che nella zona del San Michele non fu in quei giorni sparato neanche un colpo di fucile.

La notizia della vittoria austriaca, conosciuta dalle nostre truppe che operano in quel settore, vi ha suscitato la più schietta ilarità.

Settori esteri.

Nel settore orientale, all'infuori dei soliti cannoneggiamenti e delle incursioni di dirigibili e di aereoplani sulle posizioni nemiche, non sono segnalati importanti fatti d'arme.

Neppure dal settore occidentale si hanno notizie di scontri d'una certa entità. Solamente in Artois i tedeschi hanno tentato di avanzare, attaccando con granate; ma sono stati respinti.

Molta attività dimostrano anche qui gli aereoplani dei belligeranti volando e gettando bombe su città e posizioni fortificate.

Secondo un comunicato ufficiale da Pietrogrado, l'inseguimento dei turchi, per parte dei russi, nella regione di Erzerum continua con successo.

In altri punti del vasto teatro della guerra non vi sono stati che voli di aereoplani con lo scopo di operare ricognizioni e di danneggiare officine, campi e impianti ferroviari e portuali nemici.

Mandano da Parigi che uno Zeppelin è stato abbattuto ieri nei dintorni di Brabante-le-Roi.

Alla frontiera dell'Uganda forze tedesche hanno inutilmente attaccato un posto inglese.

L'*Agenzia Stefani* comunica maggiori informazioni sulla guerra con i seguenti telegrammi:

Basilea, 21. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte occidentale. — A nord di Ypres un attacco con granate a mano contro la nostra nuova posizione sul canale venne respinto.

A sud di Loos il nemico dovette ritirarsi da una nostra posizione situata in un'escavazione. Sulla strada Lens-Arras il nemico fece attacchi non riusciti.

Nostre squadriglie aeree attaccarono a varie riprese stabilimenti nemici situati dietro il fronte specialmente Furness, Poperinghe, Amiens e Luneville.

Fronte orientale. — Attacchi russi contro Dunaburg non riuscirono. Piccoli attacchi nemici furono respinti pure su altri punti del fronte.

Fronte balcanico. — Nulla di nuovo.

Basilea, 21. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale in data d'oggi dice:

Fronte russo. — Distaccamenti austro-ungarici sloggiarono ieri sera il nemico da una posizione avanzata a sud-est di Kozlow sullo Strypa. Dalle due parti aumentata attività di aviatori.

Pietrogrado, 21. — Un comunicato del grande stato maggiore, dice:

Fronte occidentale. — A Schlossberg, presso Dwinsk, la nostra artiglieria ha cannoneggiato un considerevole gruppo di tedeschi attivamente intenti a lavori. I tedeschi sono fuggiti.

Ad Illuxt abbiamo fatto saltare cinque contromine sotto cinque « blockhaus » nemici.

Abbiamo occupato le escavazioni formate dalla esplosione. Per il possesso delle due escavazioni si è impegnata una lotta estremamente accanita. Finalmente abbiamo potuto mantenerle in nostro possesso.

Il 19 corrente verso le 11 di sera, nostri aviatori hanno lanciato parecchie diecine di bombe sulla stazione e sulla città di Buczacz. Dopo caduta una bomba del peso di un pudo, si è veduta una grande fiamma rossastra accompagnata da un denso fumo. La nostra aeronave *Vtoroi* ha lanciato sulla stazione di Monasterjisko dieci bombe da due pudi e cinque da cinque pudi e un fascio di frecce.

Sul Dnjester nella regione di Usieczko, il nostro fuoco ha respresso tentativi di elementi avversari di avvicinarsi ai nostri trinceramenti.

Nel mar Nero nostre torpediniere hanno distrutto sulle coste dell'Anatolia tredici velieri.

Fronte del Caucaso. — Nella regione costiera le nostre unità hanno sloggiato i turchi dal bacino del fiume Vitsesoi e li hanno ricacciati al di là del fiume Beyoukdere. Inseguendo il nemico nella regione di Erzerum abbiamo fatte prigioniere alcune altre centinaia di ascari.

Una nostra centuria di cosacchi incontrando sulle montagne una colonna turca formata di artiglieria e di fanteria, l'ha valorosamente attaccata, ha disperso la fanteria e si è impadronita di tre batterie da campagna e di numerosi cassoni con granate.

Nella regione di Khnys la nostra cavalleria ha caricato grandi forze di fanteria turca ed un reggimento di savari (cavalleria regolare). I turchi hanno abbandonato sul campo molti morti. Abbiamo fatto inoltre prigionieri.

Parigi, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Debole azione delle due artiglierie sull'insieme della fronte, salvo a nord di Verdun ove vi è stata qualche attività.

In Artois, a nord-ovest della quota 140, il nemico ha tentato, senza successo, due attacchi locali con granate.

Una squadriglia di 5 aeroplani francesi ha bombardato un deposito di munizioni nemico a Château Martincourt e Azoudange, a sud-ovest e sud-est di Dieuze.

Aeroplani tedeschi hanno lanciato questa notte su Luneville, Dombasle e Nancy, alcuni proiettili che hanno causato solo lievi danni.

Parigi, 21. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

In Artois a nord della strada di Lilla il nemico ha fatto saltare una mina. Un contrattacco immediato lo ha cacciato dall'escavazione di cui teniamo una parte. Alla fine del pomeriggio i tedeschi hanno effettuato un violento bombardamento contro le nostre trincee a nord-ovest di Givenchy, al quale le nostre batterie hanno energicamente risposto. A sud della Somme, nel settore di Lihons, dopo aver diretto contro le nostre linee un intenso bombardamento e dopo aver fatto emissioni successive di gas asfissianti sopra una fronte di sette chilometri, il nemico ha tentato di uscire dalle sue trincee, su vari punti, ma è stato respinto dai nostri tiri di interdizione e dal fuoco della fanteria.

In Champagne abbiamo eseguito tiri efficaci contro le organizzazioni tedesche ad ovest della strada da Saint Hilaire a Saint Souplet. In Argonne abbiamo effettuato tiri di distruzione contro le opere nemiche in vicinanza della strada di Saint Hubert. Abbiamo demolito parecchi osservatori nelle vicinanze del bosco di Cheppy.

In tutta la regione di Verdun le artiglierie delle due parti hanno continuato ad essere attivissime. A sud-est di Saint Mihiel abbiamo bombardato le posizioni tedesche del bosco di Ailly. I tedeschi hanno lanciato varie granate contro Saint Dié; un abitante è stato ucciso e sette sono rimasti feriti.

La giornata è stata contrassegnata da numerosi combattimenti aerei.

Al disopra di Tagsdorff, ad est di Altkirch un nostro velivolo, attaccando molto da vicino un *Fokker*, ha aperto contro di esso il fuoco lanciando quindici proiettili.

L'apparecchio nemico ha piegato sull'ala destra e poi è caduto nella regione di Epinal. Un *albatros* è stato abbattuto dal tiro delle nostre artiglierie.

Nella regione di Bures, a nord della foresta di Parroy, un velivolo tedesco, attaccato da due dei nostri, si è abbattuto nelle nostre linee; il pilota ed il passeggero sono rimasti uccisi.

Una squadriglia di sette velivoli francesi ha impegnato un combattimento contro quattro aeroplani nemici nella regione di Vigneulles-les-Hattonchatel; due di quest'ultimi sono stati costretti ad atterrare e due altri si sono dati alla fuga.

Velivoli nemici hanno bombardato Fismes, Bar-le-Duc e Revigny; da quest'ultimo punto, la squadriglia nemica, composta di quindici aeroplani, è stata assalita da una nostra squadriglia da caccia ed ha dovuto impegnare un combattimento durante in quale un velivolo tedesco è stato abbattuto presso Givry, in Argonne. I due aviatori sono stati fatti prigionieri.

Un secondo aeroplano tedesco, inseguito, è caduto bruscamente a picco nelle sue linee.

Un nostro gruppo di velivoli da bombardamento, composto di diciassette aeroplani, ha lanciato settanta granate di grosso calibro sul campo di aviazione di Habsheim e sulla stazione delle merci di Mulhouse.

Un altro gruppo di ventotto velivoli ha gettato numerosi proiettili sulla fabbrica di munizioni nemica di Nagny-sur-Moselle.

Dopo queste varie operazioni, tutti i nostri aeroplani sono tornati al loro punto di partenza.

Le Hâvre, 21. — Un comunicato ufficiale dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Giornata calma sulla fronte dell'esercito belga. Lotta di bombe nella regione di Steenstraete.

Basilea, 21. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte dei Dardanelli. — Il 18 corrente due navi da guerra nemiche, che bombardavano Seddul Bahr e Tekke Burnu furono colpite da varie granate delle nostre batterie e si allontanarono. Anche il 19 corrente le nostre batterie costrinsero un monitore nemico che bombardava le alture di Seddul Bahr a ritirarsi davanti al loro fuoco.

Il 17 corrente uno dei nostri aviatori bombardò un trasporto ancorato presso Mudros, provocando un incendio a prua del bastimento.

Salvo ciò nulla d'importante.

Londra, 21. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni in Mesopotamia dice:

Aeroplani turchi hanno gettato il 17 e il 19 corrente sul campo britannico di Kut bombe che non cagionarono danni. La situazione è stazionaria.

L'invio di rinforzi al generale Aylmer continua in modo soddisfacente.

Basilea, 21. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Verso mezzogiorno del 20 corrente nostri idroplani hanno attaccato la costa inglese. Sono stati bombardati le fabbriche a Deal, gli impianti ferroviari e portuali e il gazometro di Lowestoft. La stazione principale e il porto di Lowestoft sono stati colpiti più volte. Il gazometro rovinò in seguito allo scoppio delle bombe. A Dorns due vapori serbatoi sono stati bombardati. Tutti gli aeroplani sono ritornati incolumi, malgrado il cannoneggiamento e l'inseguimento effettuati da aviatori nemici.

Parigi, 21 (ufficiale). — Uno *Zeppelin* che si avanzava da Sainte Menehould, verso sud, è stato abbattuto da una sezione di cannoni-automobili a Ravigny. Lo *Zeppelin*, traversato da una granata incendiaria, è caduto in fiamme nei dintorni di Brabant le Roi.

Cairo, 21 (ufficiale). — Durante una ricognizione aerea sui posti avanzati turchi ad est del canale di Suez il 20 febbraio uno degli aviatori inglesi discendendo sino a 600 piedi dal suolo distrusse con una bomba del peso di una cinquantina di chilogrammi l'officina turca dell'energia elettrica di El Hassama.

Londra, 21. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni nell'Africa orientale dice:

Il generale Smuts annunzia che il 12 corrente forze nemiche composte di 4 europei e 200 soldati indigeni attaccarono il posto di Kachumbe, sulla frontiera dell'Uganda. Il nostro distaccamento si componeva di 2 europei e 35 soldati indigeni. Il nemico, costretto a ritirarsi, perdette 4 europei e 53 indigeni, otto mitragliatrici, 45 fucili e munizioni. Noi non abbiamo avuto nessuna perdita.

Londra, 21. — Un comunicato ufficiale sulle operazioni dell'esercito britannico sulla fronte occidentale dice:

Fu operato ieri da 26 aeroplani un attacco contro un deposito di Don. Vi è motivo di credere che siano rimasti gravemente danneggiati i magazzini della ferrovia. Tutti gli apparecchi sono ritornati incolumi.

La nostra artiglieria ha bombardato energicamente le trincee nemiche intorno ad Hulluch, a nord del canale di Ypres-Commines. Ne sono seguite violente detonazioni.

I nostri mortai pesanti hanno operato un violento fuoco contro le posizioni dell'artiglieria nemica nella regione di Ravighen.

Aeroplani nemici hanno fatto, durante le scorse notti, numerosi attacchi su diverse linee della nostra zona, senza ottenere un risultato militare. Alcuni borghesi sono rimasti uccisi.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Margherita ha inviato uno splendido dono per la grande lotteria pro-famiglie povere dei richiamati alle armi, abitanti al quartiere Prati.

S. A. R. la Principessa Natalia del Montenegro è partita, ieri sera, da Roma per Napoli.

S. E. Tittoni a Nizza. — L'ambasciatore d'Italia presso la Repubblica francese, on. Tittoni, alla sua partenza da Nizza per Parigi, fu ieri accompagnato da numerose personalità. La folla riunitasi alla stazione lo salutò con grida di « Viva l'Italia! Viva Tittoni! ».

Nel pomeriggio ebbe luogo un ricevimento alla prefettura in onore delle personalità italiane presenti. A nome dei giornalisti italiani di Parigi D'Atri ringraziò il prefetto. Questi rispose dicendosi lieto di aver veduto la fratellanza latina affermarsi in modo così brillante sotto il sole di Nizza.

Servizio telegrafico. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica in data di ieri:

Una violenta tempesta danneggiò ieri in varie località le linee telegrafiche della Sardegna.

Il personale si trova già sul posto per le riparazioni dei guasti.

La corrispondenza della provincia di Cagliari subisce perciò grave ritardo.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma è convocato, come accennammo, in seduta pubblica per giovedì, 24 corrente, alle ore 17.

All'ordine del giorno vennero aggiunte parecchie importanti proposte.

Ai nostri prodi. — Iermattina, a Firenze, nella Piazza d'Armi, ebbe luogo con solenne cerimonia la consegna delle medaglie al valore alle famiglie del maggiore cav. Luigi Cutri del 12° fanteria, del maggiore cav. Gaetano Reali del 12° bersaglieri, e di Mario Melloni aspirante ufficiale del 43° fanteria, caduti sul campo dell'onore, nonchè al capitano Alessandro Aloisi pure del 43° fanteria.

Erano presenti il generale Lenchantin comandante la divisione militare di Firenze, il prefetto senatore Vittorelli, il sindaco professore Bacci, altre autorità, molti ufficiali dell'esercito in servizio ed altri in congedo, nonchè alcuni ufficiali inglesi feriti e numerosissimo pubblico.

Il tempo era splendido.

Una rappresentanza di tutte le truppe della guarnigione con musica, al comando del colonnello Lambert, formava un quadrato entro il quale presero posto le autorità, il capitano Aloisi e le famiglie dei premiati. Dopo che le truppe ebbero presentate le armi, il generale Lenchantin pronunziò un breve discorso facendo l'elogio dei caduti e del capitano Aloisi e inneggiando alla gloria delle armi, alla patria ed al Re.

Quindi, fatto avanzare per primo il capitano Aloisi, appese al suo petto la medaglia di bronzo e lo baciò. Poi consegnò le medaglie d'argento alle famiglie dei caduti tra la commozione di tutti i presenti.

Le autorità, appena avvenuta la premiazione, strinsero la mano ai parenti dei caduti.

Quindi ebbe luogo lo sfilamento delle truppe avanti ad essi ed al tenente generale Lenchantin, al suono della marcia reale e di inni patriottici.

La cerimonia lasciò in tutti i presenti un incancellabile ricordo.

Tassa di famiglia. — Il municipio di Roma notifica che la matricola principale dei contribuenti della tassa di famiglia per l'anno 1916 trovasi depositata presso l'ufficio comunale imposte e tasse, posto in via del Campidoglio, n. 10, e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi a cominciare da oggi, dalle ore 9 alle 15, compresi i festivi, nei quali l'orario è limitato dalle 9 alle 12.

Contro la matricola è ammesso il reclamo alla Commissione consigliare entro quindici giorni decorribili dall'ultimo giorno di pubblicazione della matricola stessa, ossia dal giorno 3 al 17 marzo p. v., o in caso di nuove iscrizioni e variazioni, dal giorno della relativa notificazione. Trascorsi i suddetti termini il reclamo non sarà più ammesso.

Munificenza. — L'on. senatore Erasmo Piaggio ha messo a disposizione del Comitato regionale ligure per l'assistenza degli storpi e ciechi in conseguenza della guerra la somma di L. 25,000 da destinarsi all'impianto della sezione di terapia fisica esprimendo il desiderio che la somma che sopravanzerà sia costituita come fondo pro-premi ai mutilati che frequentino la scuola di abilitazione professionale.

Istituto internazionale di agricoltura. — Il numero di febbraio del Bollettino di statistica agraria e commerciale, pubblicato dall'Istituto internazionale d'agricoltura, contiene una tabella coi dati dei raccolti dei cereali attualmente in corso o ultimati in Argentina e Australia, dati che confermano le buone previsioni contenute nei precedenti bollettini.

Giungono notizie sulle superfici seminate a cereali d'autunno pel 1915-916 e sullo stato di queste colture nei paesi dell'emisfero settentrionale.

Il bollettino contiene in seguito le tabelle coi dati dei raccolti del 1915 nei paesi dell'emisfero settentrionale, pei quali non si introduce nessuna modificazione importante ai dati pubblicati nel bollettino di gennaio.

La parte agraria del bollettino termina coi dati delle recenti statistiche del bestiame eseguite in Francia nel dicembre 1915 e negli Stati Uniti al 1° gennaio 1916.

Nella parte commerciale il bollettino contiene le tabelle delle importazioni ed esportazioni, degli stocks e dei prezzi dei cereali e del cotone sui principali mercati, tabelle complete per quanto lo permettono le attuali circostanze.

Navi in vendita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: Con avviso d'asta in data 3 corrente il Ministero della marina ha bandito un pubblico incanto che si terrà il giorno 3 marzo 1916 per la vendita delle navi radiate *Washington* e *Barbarigo* per l'importo presunto di L. 65 000 per la prima e di L. 75.000 per la seconda, giusta i relativi capitolati d'oneri.

Le condizioni di appalto e le modalità dello incanto sono visibili presso il Ministero della marina (Divisione contratti), presso gli uffici di economato dei RR. arsenali di Spezia, Napoli, Venezia e Taranto e presso le principali Camere di commercio.

A chi voglia concorrere agli incanti è data facoltà di visitare le navi poste in vendita previo permesso, che sarà dato dalla Direzione generale del R. arsenale di Spezia, dove le navi trovansi ormeggiate.

Mercato serico. — Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio comunica:

Il corrispondente ufficiale serico del Ministero a Tokyo telegrafa in data 17 corrente:

« Il mercato delle sete è invariato. Le spedizioni a tutt'oggi sono per l'Europa balle 19.352; l'America 111.953; stock 9.400. I bozzoli di prima scelta sono quotati a L. 16 ».

E il corrispondente serico a Lione telegrafa in data 18 corrente:

« I prezzi delle sete asiatiche sono fermi, quelli delle italiane sono fiacchi. Troppo repentini inopportuni rialzi italiane distolgono consumo che rimpiazzasi con asiatiche assai miglior mercato ».

L'esportazione per i Paesi Bassi. — La Camera di commercio di Roma comunica:

« Tempo fa venne da noi comunicato che il nostro Governo aveva anch'esso aderito al « Trust Neerlandese d'oltremare » già precedentemente riconosciuto dalla Francia e dall'Inghilterra.

Questa Società garantisce, come si disse, il consumo nei Paesi Bassi o nelle colonie Neerlandesi o eventualmente nei paesi neutrali, delle merci dichiarate contrabbando di guerra e delle merci la cui esportazione sia stata consentita in via d'eccezione quando le une e le altre vengano alla Società stessa indirizzate.

Ora a disposizione degli esportatori del distretto, per loro opportuna norma, si trova negli uffici della Camera di commercio la lista delle Società di navigazione affiliate al trust.

Avvertono però gli esportatori stessi che prima di indirizzare le merci al « Trust Neerlandese d'oltremare », è sempre necessario di ottenere il suo consenso, precisando la qualità della merce, il destinatario e il vapore sul quale si vuole imbarcarlo ».

*** L'esportazione del caffè dalla Svezia è stata proibita a datare dal 20 corrente.

TELEGRAMMI
(Agenzia Stefani)

PARIGI, 19. — I membri inglesi del Comitato interparlamentare franco-inglese arriveranno a Parigi il 20 corrente per partecipare ai lavori della prima sessione del Comitato dal 21 al 24 corrente.

ZURIGO, 19. — Si ha da Costantinopoli:

Un iradè imperiale ordina l'arresto di Essad Toptani e lo radia dall'esercito, perchè (dice) egli che deteneva senza diritto il governo dell'Albania, si unì alle potenze nemiche per dichiarare la guerra alla Turchia ed ai suoi alleati.

LE HAVRE, 20. — Un decreto Reale affida a Vandervelde, ministro di Stato belga, una parte delle attribuzioni del ministro della guerra.

PARIGI, 20. — I giornali ricevono da Atene: Il Governo ellenico ha diretto alle potenze della Quadruplice Intesa una protesta contro l'arresto dei consoli austriaco e tedesco a Corfù.

ZURIGO, 20. — Si ha da Arbon: Si annuncia che un uragano distrusse a Friedrichshaven un gigantesco hangar per quattro Zeppelin alla cui costruzione si lavorava da alcuni mesi e che doveva compiersi fra tre settimane.

Sembra che non vi siano vittime.

ZURIGO, 21. — Si ha da Bucarest:

Il Governo ha presentato alla Camera un progetto di legge per aumentare di 600 milioni i crediti militari di 200 milioni approvati nel marzo dell'anno scorso. I crediti sarebbero coperti da buoni del tesoro e da un prestito interno ed all'estero.

PARIGI, 21. — Si ha da Bucarest in data 17 corr.:

Il Governo ha presentato al Parlamento un progetto di legge che proibisce la esportazione di cereali e di legumi per assicurare la provvista al consumo interno.

Le autorità tedesche hanno espulso dalla Serbia le missioni americane della Croce Rossa.

PARIGI, 21. — Lord Bryce e la delegazione interparlamentare britannica sono giunti con treno speciale a Parigi, ricevuti di Pichon e Franklin-Bouillon, vicepresidente della delegazione francese. Fatte le presentazioni, i delegati inglesi si sono recati all'albergo.

PIETROGRADO, 21. — Il granduca Nicola è partito per Erzerum.

SALONICCO, 21. — Una pattuglia bulgara che aveva traversato la frontiera presso Doiran, si è scontrata con una pattuglia greca, con la quale ha scambiato colpi di arma da fuoco. I bulgari hanno avuto due morti; un greco è rimasto ferito.

LONDRA, 21. — Tutti i celibi di 19 anni sono chiamati sotto le armi.

PIETROGRADO, 21. — La *Birjcvëa Viedomosti* dice che due corpi turchi di rinforzo, che avanzavano verso Erzerum si sono ritirati.

PARIGI, 21. — Il presidente della Repubblica Poincaré accompagnato dai generali De Langle de Cary e Gourand ha visitato il fronte nella Champagne, le trincee di tiro e di rinforzo, i ricoveri degli uomini e delle mitragliatrici, gli accantonamenti e le ambulanze. Ha passato in rivista le truppe che si comportarono tanto valorosamente dal 9 al 12 febbraio nella difesa della località detta « Champignons et pommes de terre » ed ha consegnato decorazioni ad ufficiali e soldati.

LONDRA, 21. — Un *Libro Bianco* contiene i particolari della domanda di crediti che sarà presentata nel pomeriggio alla Camera dei comuni dal primo ministro Asquith. La domanda ammonta a 300 milioni di lire sterline, più 120 milioni di crediti supplementari, facendo così un totale di 420 milioni. L'ammontare totale delle domande di crediti raggiunge finora 1720 milioni di sterline.

PARIGI, 21. — La delegazione parlamentare inglese arrivata a Parigi per tenere riunioni con la delegazione parlamentare francese è stata ricevuta stamane dal presidente del Consiglio Briand e dal presidente della Repubblica Poincarè, che le hanno augurato il benvenuto esprimendo la soddisfazione, che sarà sentita dalle due parti dello Stretto, ove si è lieti della collaborazione dei due Parlamenti e della stretta unione delle nazioni alleate negli sforzi rispettivi verso lo scopo comune: la vittoria.

Dopo una colazione offerta dal Comitato interparlamentare franco-inglese la delegazione si è recata al Senato, ove il presidente Dubost, definendo il significato della collaborazione delle due potenze occidentali, ha dichiarato che fra esse non esiste più lo Stretto.

Conosceremo domani, ha soggiunto Dubost, l'immensità dei risultati ottenuti. Oggi ci assicuriamo che l'opera è sulla buona via. Sono felice di darvene la certezza per ciò che ci riguarda. Il popolo francese ha compreso il popolo inglese del quale conosceva l'irremovibile volontà di vincere ovunque si è impegnato. Esso ora conosce dai tre milioni di volontari che sfidano la morte per l'onore nazionale, la grandezza e la bellezza morale che sono in voi. Ed anche voi non ignorate più che esiste pure una tenacia francese.

PIETROGRADO, 21. — Domani avrà luogo l'apertura della Duma.

ZURIGO, 21. — Si ha da Berlino:

Il nuovo prestito di guerra sarà di due tipi: cioè, oltre la forma sinora usata del 5 0,0, saranno emessi Buoni del tesoro al 1/2 0/0 che saranno estratti pel rimborso dopo un dato periodo. L'ammontare del prestito è indeterminato. Il prospetto uscirà fra una settimana. Il primo termine dei pagamenti andrà dal 31 marzo al 15 aprile.

LONDRA, 21. — *Camera dei comuni.* — Il primo ministro Asquith chiede l'approvazione di un credito di 420 milioni di sterline.

Dichiara che non ha nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte

in principio della sessione relativamente alla situazione militare; si limiterà a parlare della situazione finanziaria.

L'oratore rileva che, chiedendo i crediti in novembre, riteneva che la somma sarebbe stata bastante a coprire la spesa fino alla metà di febbraio; ma la tesoreria dispone ancora di 102 milioni, che basteranno a coprire le spese fino al 10 marzo (Acclamazioni).

Asquith aggiunge che dal 1° aprile al 17 luglio 1914 le spese giornaliere furono di 2.800.000 sterline, dal 18 luglio all'11 settembre 3.500.000; dal 12 settembre al 6 novembre 4.350.000. Da allora la spesa giornaliera rimase stazionaria. L'ammontare dei prestiti agli alleati raggiunge ora i 168.900.000 sterline.

Asquith cita i provvedimenti presi per diminuire le spese dei Ministeri della guerra, della marina e delle munizioni, senza scemarne l'efficacia.

Asquith dice che col credito di 300 milioni di sterline per l'anno prossimo i crediti votati ascenderanno a 2082 milioni.

Asquith continua: Spendiamo attualmente circa 3 milioni di sterline al giorno per l'esercito e la marina. Se ne deduciamo le spese normali, ne rimangono 2,780,000. L'aumento delle spese è in gran parte dovuto ai prestiti agli alleati ed alle colonie. Oltre a questi prestiti, a cui si provvide coi crediti di guerra, vi furono prestiti fatti dalla Banca d'Inghilterra su domanda del Governo. La spesa per questo titolo è di circa 423 milioni di sterline, come già annunziò Mac Kenna.

Rispondendo ad interrogazioni concernenti il trattamento fatto ai prigionieri inglesi in Germania, il sottosegretario di Stato per gli affari esteri dichiara: È purtroppo vero che la Germania, violando la Convenzione di Ginevra, si rifiuta di liberare due medici militari internati nel campo di Wittemberg, dove regna il tifo, le condizioni generali sono deplorevoli ed il trattamento fatto ai prigionieri è assolutamente scandaloso.

Il maggiore Newman domanda al sottosegretario di Stato per la guerra, se può fornire informazioni circa un combattimento nelle vicinanze di Aden, durante il quale i turchi pretendono di aver distrutto un distaccamento inglese presso Osman.

Chamberlain risponde che la pretesa turca sembra fondarsi su uno scontro avvenuto il 12 gennaio tra una colonna della guarnigione di Aden in ricognizione e forze turche nei dintorni di Sheikh Osman, scontro nel quale le nostre perdite furono di un inglese e quattro indiani uccisi, quattro inglesi e 35 indiani feriti, mentre le perdite del nemico furono di circa 200 fra morti e feriti. Gli inglesi non furono nè distrutti, nè battuti; ma si ritirarono dopo raggiunto lo scopo della ricognizione.

PARIGI, 22. — Ieri sera verso le 20, per ordine del governatore militare di Parigi, l'illuminazione nei dintorni della città venne diminuita. Verso le 21,15 furono prese a Parigi misure analoghe e alle 21,30 l'illuminazione della capitale venne ridotta ad alcuni becchi, che dovevano rimanere accesi per il caso di allarme.

L'estinzione dei fanali non produsse che la solita curiosità abituale e, malgrado l'oscurità, si vedevano per le vie numerose persone a passeggio.

L'illuminazione venne ristabilita alle 23,40. Non fu segnalato nulla di anormale nella regione di Parigi.

BERNA, 22. — Si ha da Salisburgo in data 19 corr.:

Due valanghe hanno distrutto una capanna a Schweizerhutte. Soldati skiatori occupati allo sgombro della neve sono rimasti sepolti. Domenica scorsa furono tratti dalla neve 55 morti e 49 feriti, che furono trasportati all'ospedale di riserva di Bischhofen. Vi sono inoltre una trentina di scomparsi.

LONDRA, 22. — La Camera dei comuni ha approvato il credito di 420 milioni di sterline.

PIETROGRADO, 22. — L'Imperatore Nicola è ritornato a Tsarskoje Selo.

PARIGI, 22. — Il presidente del Consiglio montenegrino Miuskovic comunica la seguente nota:

Malgrado le formali dichiarazioni recentemente fatte alla stampa dal Governo montenegrino rifugiato in Francia con la famiglia reale, la diplomazia austro-tedesca non è rimasta inattiva e le sue manovre tendono ancora a creare una confusione e a far sorgere dubbi nella pubblica opinione.

L'ambasciatore d'Austria Ungheria a Madrid ha diramato una nota secondo la quale sarebbe stata inviata al Re dai membri del Gabinetto montenegrino rimasti nel paese una petizione per essere autorizzati a concludere la pace.

Nessun Governo alleato o neutrale si lascerà fortunatamente far trarre in un inganno preparato in modo così maldestro. Se il Re Nicola e il capo del suo Governo sono stati costretti a lasciare il Montenegro per sfuggire al nemico, dopo aver dato ordini molto precisi di non fare trattative sotto nessun pretesto, non sono certo disposti ad accettare oggi le suggestioni di personaggi che agiscono sotto la pressione dell'invasore, che sanno, possono essere esercitate in tante maniere.

È opportuno ripetere dunque che il Re ed il Governo legale del Montenegro si trovano in una situazione identica a quella dei Sovrani e dei Governi del Belgio e della Serbia, così che il Montenegro è posto, coi suoi soli capi responsabili che si trovano in Francia, sotto la protezione dei grandi alleati, i quali possono essere certi che non procederà a nessun negoziato separato.

ATENE, 22. — Il generale Sarrail è arrivato; è stato ricevuto dal Re ed ha fatto colazione alla Legazione francese.

NOTIZIE VARIE

La metallurgia agli Stati Uniti. — Secondo *The Iron Age* mai anno si iniziò sotto auspici così incoraggianti per l'industria ed il commercio dell'acciaio come il 1916. I carnets degli industriali sono coperti di ordinazioni ed i prezzi tendono sempre più al rialzo.

La produzione della ghisa nel dicembre scorso raggiunse 3.203.000 tonnellate contro 1.516.000 in dicembre 1914.

Produzione totale dell'anno 1915, 29.950.000 tonnellate contro 22.265 000 nel 1914.

Alla data del 1° gennaio 1916 la capacità produttiva ebdomadaria era di 735.000 tonnellate contro 342.000 tonnellate a pari data 1914.

Scoperte archeologiche a Cartagine. — Nell'ultima seduta dell'Accademia delle iscrizioni e belle lettere di Parigi, il signor Héron de Villefosse, ha comunicato una nota del padre Delattre, nella quale si annunzia la scoperta a Cartagine di parecchie sepolture cristiane interessanti; specialmente un sarcofago in marmo contenente il corpo di una donna coperto di gioielli di oro: collana tempestata di smeraldi e rubini, grandi fibbie guarnite di diamanti, spille e buccole in oro massiccio, anelli e ornamenti di forme differenti applicati e cuciti sugli abiti.

Questa scoperta è stata fatta sul Kondiot Zateur dall'abate Munier, direttore dell'istituzione Perret. Essa è particolarmente interessante per il fatto che i gioielli sono stati ritrovati nel loro luogo primitivo e che l'insieme non ne è stato spostato.

L'industria del nitrato al Chilì. — Nel mese di dicembre 1915 le esportazioni del Chilì a destinazione dell'Europa, l'Egitto compreso, raggiunsero 164,888 tonnellate e gli arrivi 137,710 tonnellate.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.